



Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 52 del 24/11/2025

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO "RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO 2026 "**

L'anno duemilaventicinque il giorno 24 del mese di Novembre, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, riunito in modalità telematica, risulta così composto:

<u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u>	presidente
<u>Dott. Gianluca LA VITA</u>	componente
<u>Dott. Francesco VALENTE</u>	componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che ha ricevuto, con Mail del 19/11/2025, dal Dirigente del servizio finanziario la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente oggetto la rideterminazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l' anno 2026.

Richiamato l'art. 239, comma 1 lettera b del Tuel D.Lgs 267/2000 il quale prevede che l'Organo di Revisione, renda i propri pareri nelle materie ivi elencate, tra cui non è presente la determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli organi dell'Ente;

Richiamato altresì il Tuel D. Lgs 267/2000 che all'art. 82 rubricato "Indennità" testualmente riporta:
"1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può

superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. (abrogato dall'art. 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. (abrogato dall'art. 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

.....
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.”

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nella sua funzione di collaborazione con l'Organo Consiliare, rileva che:

- la determinazione del gettone di presenza è determinata sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno di riferimento, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è il Decreto 4 aprile 2000, n. 119, recante “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.”;
- la classe demografica di appartenenza del Comune, ai sensi della tabella A) allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, prevede una misura base dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali pari a Euro 36,15;
- Su tale importo è stata correttamente applicata la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, così come ribadito, da ultimo, anche dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, che con delibera n. 3/2025, ha confermato l'applicabilità della riduzione del 10% ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, prevista dalla legge 266/2005;

Raccomandato, visto che il DM 119/2020 risulta essere stato emesso da 25 anni ed l'art. 82 prevede il suo aggiornamento triennale, di monitorare l'evoluzione normativa in materia;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO
2026 ”

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

